

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro - sentenza n. 5080 del 13 marzo 2015

PER LO SVOLGIMENTO DI TERAPIA RIABILITATIVA NON È SUFFICIENTE LA LAUREA IN MEDICINA

La Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado di rigetto dell'impugnativa del licenziamento intimato da una società al lavoratore per il mancato possesso del titolo abilitante ad attività di terapeuta della riabilitazione prescritto dalla disciplina statale e regionale, e per la mancanza del quale la ASL aveva avviato diffida dall'utilizzare prestazioni di personale non abilitato con minaccia di sospensione dell'accreditamento.

Il Lavoratore a sua difesa evidenziava la circostanza del possesso della laurea in medicina.

La Corte di Cassazione ha osservato che la laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma, sicché il relativo difetto dà luogo ad impossibilità della prestazione e legittima il recesso datoriale.

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 27/11/10, la corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del tribunale partenopeo del 28/10/08, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento intimato da Alpha verso il lavoratore P..
2. Il recesso era stato motivato in relazione al mancato possesso del titolo abilitante ad attività di terapeuta della riabilitazione prescritto dalla disciplina statale e regionale, e per la mancanza del quale la ASL aveva avviato diffida dall'utilizzare prestazioni di personale non abilitato con minaccia di sospensione dell'accreditamento.
3. La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il possesso da parte del lavoratore della laurea in medicina, conseguita in corso di rapporto di lavoro - fatto sopravvenuto all'assunzione e non comunicato al datore di lavoro - non fosse sufficiente per l'esercizio di attività riabilitativa per il quale occorre apposito diploma universitario.
4. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso.
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 6, commi 3-5, D.L. n. 475 del 1996, art. 4, L. n. 42 del 1999, art. 4, D.M. 27 luglio 2000, artt. 1, 2 e 3, per aver ritenuto insufficiente la laurea in medicina, sebbene il lavoratore fosse abilitato a svolgere funzioni ausiliarie.
6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnato trascurato che la ASL non aveva preso in esame la posizione specifica del lavoratore ricorrente, ma solo quella di altri lavoratori non muniti di laurea.
7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175, 1366, 1362 e 1464 c.c., per aver dato rilievo alla mancata comunicazione della laurea e non alla omessa richiesta del datore del titolo abilitante nè alla conoscenza di fatto della laurea.

8. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi: essi sono infondati.

9. La corte territoriale, prima ancora che dar rilievo alla circostanza - comunque esatta - secondo cui la laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma (richiesto dal d.m. 27.07.00), sicché il relativo difetto da luogo ad impossibilità della prestazione e legittima il recesso datoriale (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 25073 del 07/11/2013, secondo la quale l'impossibilità parziale della prestazione lavorativa - nella specie, di esercente professione sanitaria di fisioterapista -, sussiste anche nel caso di sopravvenuta insufficienza, rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro - quale masso fisioterapista - di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento della legislazione; ne consegue che la mancanza di valido titolo abilitativo in capo al prestatore di lavoro, unitamente all'incertezza del tempo necessario per conseguirlo, o per adeguare quello posseduto alla mutata disciplina della professione sanitaria, radica l'interesse del datore alla risoluzione del contratto in forza dell'art. 1464 cod. civ., dovendosi tenere conto del nesso tra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale), ha rigettato la pretesa attorea per la ragione che non risultava (ed anzi dalle prove raccolte dal giudice di primo risultava il contrario) che il ricorrente avesse mai comunicato al datore di lavoro la sopravvenuta acquisizione del titolo di laurea.

10. Tale affermazione della corte è da un lato corretta, essendo onere del lavoratore, trattandosi di circostanza sopravvenuta all'instaurazione del rapporto, rientrante nella sua sfera di disponibilità e destinata a far venire meno i vizi originari del rapporto di lavoro, rappresentare al datore la circostanza fattuale sopravvenuta.

11. Per altro verso, l'affermazione della corte concreta una autonoma ratio decidendi, ossia una ragione distinta e autonomamente sufficiente a sorreggerla sul piano logico-giuridico (Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009), che non è stata adeguatamente attaccata dal ricorrente nel ricorso per cassazione, non essendo stato specificato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. L, Sentenza n. 22792 del 07/10/2013), in quali circostanze il conseguimento del titolo di laurea sia stato documentato al datore o questi abbia comunque avuto di fatto conoscenza dello stesso nonché, per altro verso, ove tali circostanze siano state rappresentate specificamente nel giudizio di merito (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013).

12. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2500 per compensi ed Euro 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015